



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 29/09/2020

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno - modifiche ai sensi del d.l. 34/2020- coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020. Esame e approvazione.

L'anno duemilaventi, questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 09:10, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/09/2020, n.prot. 8163 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Manuela PACCHINI	X	-
Maria Cristina D'AMATO	X	-
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	X	-
Giuseppe CIARCIA	X	-
Davide DI BELLA	X	-
Antonio DONNARUMMA	X	-
Stefano PACCHINI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata



Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Spinelli.

L'Assessore Francesco Spinelli illustra sinteticamente l'argomento, precisa che si tratta di una un adeguamento di legge, sostanzialmente una novità introdotta dal decreto rilancio D.L. 34/2020, che ha modificato l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011 assegnando al gestore delle strutture ricettive la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, ne consegue che, mentre prima il gestore della struttura ricettiva era considerato agente contabile, adesso è considerato dalla legge direttamente responsabile dell'imposta, il che significa che l'ente comunale ha come riferimento per l'introito della tassa di soggiorno il gestore della struttura ricettiva, che poi ha un diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, che rimane il turista, quindi il soggetto che va nella sua struttura. Tale riforma ha come conseguenza che il gestore è responsabile di imposta, gode del diritto di rivalsa, è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 giugno dell'anno successivo, deve rispettare gli adempimenti previsti dalla legge ed è soggetto all'applicazione della sanzione per omessa o infedele dichiarazione.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela Di Pietro, interviene per fare una precisazione e cioè che il regolamento prevede la dichiarazione mensile per quanto riguarda gli operatori. Precisa che la normativa nazionale prevede la dichiarazione annuale al 30 di giugno dell'anno successivo, mentre il regolamento comunale del Comune di Bibbona, che si va ad approvare, prevede invece comunque la dichiarazione mensile, che era già prevista precedentemente.

Il Sindaco interviene precisando che, come è stato detto in commissione, questa modifica rispetto alla disciplina nazionale è per un maggior controllo anche statistico rispetto all'anno precedente, in modo da avere maggiore contezza della situazione e dell'evolversi della tassa di soggiorno.

Il Sindaco apre la discussione.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno; - che in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.68 del 29.06.2012, n.10 del 28.03.2013, n. 52 del 14.12.2017 e n. 28 del 30.03.2018 sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento;

VISTO

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente



conversione in legge (n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020), più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

- Il citato comma 1-ter che recita testualmente: *"1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*.

PRESO ATTO CHE:

- la norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura;
- i gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta.
- il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno, agli stessi obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni.
- la norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta, i cui omessi o parziali versamenti ai comuni sono inquadrabili, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione, divenendo egli stesso obbligato al pagamento.
- l'art. 64, comma 3 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in *"Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi"*, attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria, anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

RILEVATO

1. che le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 19 maggio scorso, comportano l'abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con esse;
2. in particolare il regolamento comunale per l'Imposta di soggiorno prevedeva adempimenti amministrativi non tributari in capo ai gestori delle strutture ricettive, ai quali venivano correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del TUEL;



3. queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo.

RICHIAMATO altresì l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente ai comuni di adottare apposito regolamento per istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell'anno in corso, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso.

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale, contenente nel dettaglio le modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il testo aggiornato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, come modificato dal presente atto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI

4. sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi finanziari e personale;
5. il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2020;

VISTO il comma 15-quater dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al «Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno», a seguito dell'entrata in vigore D.L. 34/2020- coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020, come meglio esplicitate nella relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale, contenente nel dettaglio le modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 57 del 29/09/2020

2. di riapprovare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno, composto da 13 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 57 del 29/09/2020

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

Regolamento Imposta di soggiorno
(REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO_aggiornato.pdf - A62BA24D224C3B1D812E4DF58680A22EDB63CB0D)

Relazione Responsabile Servizi Finanziari
(relazione modifica al regolamento.pdf.p7m - 4D696AFF2EA5CD0749D51A0C13D16577190FA13D)

TESTO PROPOSTA
(S20_2020_177.rtf - AEE28D9DC5E765DD7926B125394B0B8098EE4D25)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2020_177.rtf.pdf.p7m - F2E84EAF33DAB8E639E8C88ED1E1A2A33E2A79B1)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2020_177.rtf.pdf.p7m - 511475D077DF3CCACC2107D218A6557CC3895928)

Parere del Revisore
(parere n.21 - regolamento imposta soggiorno.pdf - EF489F98FEDC4B42E20ADE8C3F5D62BF52D32EC4)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO
